



SOMMARIO

MESE DI GENNAIO 2008

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE
DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTI ALL' 1.1.2008 E L'ESTROMISSIONE
DELL'IMMOBILE STRUMENTALE
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE PAG. 1

NOTIZIE FLASH
AREA CONSULENZA DEL LAVORO PAG. 5

SPECIALE ENERGIA:
- FOTOVOLTAICO E CONTO ENERGIA PAG. 6
- CONTRATTI ENERGIA: OCCHIO
ALLE PROPOSTE DEL MERCATO LIBERO PAG. 8

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG. 10

SCADENZARIO PAG. 11

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL' 1.1.2008 E L'ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

Riferimenti: **DDL Finanziaria 2008**
Art. 2, comma 2, DL n. 282/2002
Artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001

La Finanziaria 2008 riapre la possibilità di rideterminare il costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti non in regime d'impresa.

Le partecipazioni e i terreni oggetto di rivalutazione sono quelli posseduti all'1.1.2008, mentre il termine ultimo per effettuare la rivalutazione è il 30.6.2008, data entro la quale è necessario far redigere e asseverare la perizia di stima e versare la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta.

La rivalutazione consente, in occasione di una successiva cessione, di ridurre l'ammontare della plusvalenza realizzata in quanto viene aumentato il costo di carico della partecipazione o del terreno.

Si analizzano i principali elementi di convenienza per valutare l'opportunità dell'operazione, considerando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti rivalutazioni, utilizzabili generalmente anche ai fini di quanto previsto dalla Finanziaria 2008.

La riapertura della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Il DDL Finanziaria 2008, nell'art. 3, comma 51 della versione approvata dal Senato riapre il termine per effettuare la rideterminazione del costo di acquisto dei **terreni edificabili e con destinazione agricola** e delle **partecipazioni non quotate** posseduti **all'1.1.2008**, **non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

La riapertura è avvenuta attraverso la modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ai sensi del quale:

*“Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del **1° gennaio 2008**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30 giugno 2008**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **30 giugno 2008**.”*

Per effetto della predetta modifica normativa la rivalutazione è possibile fino al **30.6.2008** e riguarda, come accennato, partecipazioni e terreni **posseduti all'1.1.2008**.

Come noto, la rivalutazione consente la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni e quindi l'emersione di una **minore plusvalenza** al momento della successiva cessione.

Modalità per la rivalutazione

La rivalutazione avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del **nuovo costo alla data dell'1.1.2008**.

L'imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti abilitati, le aliquote del:

- **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

Possono essere rivalutati:

- **i terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- le **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

RIVALUTAZIONE	ADEMPIMENTI	EFFETTI
PARTECIPAZIONI	Versamento dell'imposta sostitutiva: - 4% (partecipazioni qualificate); - 2% (partecipazioni non qualificate) del valore risultante dalla perizia giurata di stima.	Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex <i>art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR</i> .
TERRENI EDIFICABILI E A DESTINAZIONE AGRICOLA	Versamento dell'imposta sostitutiva pari al 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima.	Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex <i>art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR</i> .

Termini per il versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata alternativamente:

- in **un'unica soluzione** entro il **30.6.2008**;
- in **tre rate annuali** di uguale importo alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il **30.6.2008**;
- 2° rata entro il **30.6.2009** + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2008;
- 3° rata entro il **30.6.2010** + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2008.

Valutazioni di convenienza

Tenendo presente che in linea generale l'operazione è conveniente qualora è prevista

la cessione a breve termine del terreno o della partecipazione, è opportuno considerare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in passato in occasione di precedenti rivalutazioni.

Terreni e partecipazioni – aspetti comuni

Possono essere rivalutati i terreni e le partecipazioni la cui cessione origina redditi diversi e pertanto i terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) e le partecipazioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c)-bis posseduti da parte delle persone fisiche, società semplici e associazioni professionali.

In particolare secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 le partecipazioni oggetto di rivalutazione non devono essere quotate nei mercati regolamentati.

La rideterminazione **non può essere effettuata** da parte degli **eredi e donatari che hanno acquisito la partecipazione dopo l'1.1.2008** in quanto a tale data non possiedono le partecipazioni o il terreno.

La rivalutazione può invece riguardare sia il nudo proprietario, sia l'usufruttuario.

Condizione necessaria affinché la rivalutazione sia efficace è che, oltre all'asseverazione della perizia, entro il termine previsto sia effettuato:

- il versamento dell'imposta sostitutiva;
- in caso di rateazione il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.

È possibile una nuova rivalutazione con riferimento a partecipazioni e terreni già oggetto di rivalutazione in base alle precedenti disposizioni. In tal caso è tuttavia necessario versare l'imposta sostitutiva sul valore di riferimento all'1.1.2008, senza possibilità di "utilizzare" l'imposta sostitutiva versata in precedenza.

Per coloro che, avendo effettuato la rivalutazione all'1.1.2005, devono ancora versare entro il prossimo 30.6.2008 la 3° rata dell'imposta sostitutiva e intendono procedere ad una nuova rivalutazione sarà possibile non versare l'ultima rata e versare la nuova imposta sostitutiva.

Partecipazioni

Con riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni è opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

- è possibile la **rivalutazione parziale della partecipazione**. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva (2-4%) dipende però dalla tipologia di partecipazione posseduta all'1.1.2008 (qualificata/non qualificata). Pertanto, coloro che possiedono una partecipazione qualificata sono soggetti all'imposta del 4% anche se rivalutano una parte della partecipazione che da sola è considerata non qualificata;
- il valore rivalutato **non può essere successivamente utilizzato nell'ipotesi di recesso "tipico"**, ossia qualora la società provveda alla liquidazione della quota al socio;
- la rivalutazione è possibile, oltre che per le partecipazioni il cui regime di tassazione è quello della dichiarazione, anche per quelle cui si applica il **regime del risparmio amministrato o gestito**;
- la rivalutazione è possibile anche **qualora la partecipazione venga ceduta prima del giuramento della perizia di stima**, ma solo nel caso in cui si applichi il regime della dichiarazione;
- la partecipazione rivalutata si considera acquisita l'1.1.2008. Se in data successiva non sono state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato;
- le **minusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni rivalutate **non hanno rilevanza fiscale**.

Partecipazioni ricevute per donazione o per successione

Con riferimento alla partecipazione pervenuta per donazione o per successione, posseduta alla data di riferimento della rivalutazione, in occasione delle precedenti rivalutazioni il donatario o l'erede aveva convenienza a procedere alla rivalutazione in quanto, non effettuandola, il costo della partecipazione sarebbe stato quello riconosciuto in capo al donante o al de cuius.

La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni ha mutato il quadro normativo e conseguentemente, con riferimento all'ipotesi della **partecipazione pervenuta per successione**, le relative valutazioni di convenienza. Va ora considerato infatti che:

- le partecipazioni sono nuovamente

soggette all'imposta di successione;

- il costo per le partecipazioni pervenute per successione, ai sensi dell'art. 68, comma 6, TUIR è il valore dichiarato *"agli effetti dell'imposta di successione"*.

Pertanto nell'ipotesi di **partecipazioni ricevute a seguito di una successione apertasi a partire dal 3.10.2006** (data in cui è stata reintrodotta l'imposta di successione) il costo d'acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è **quello risultante dal valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione**, rendendo meno interessante la rivalutazione del costo.

Nulla è invece mutato per quanto riguarda la valutazione di convenienza con riferimento alle partecipazioni ricevute per donazione in quanto il citato art. 68, comma 6 prevede che *"nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante"*.

Terreni

Con riferimento ai terreni vanno evidenziati i seguenti aspetti peculiari:

- **non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima** in quanto nell'atto di cessione del terreno deve essere indicato il valore risultante dalla perizia;
- in presenza di terreni acquisiti per successione o donazione **il costo d'acquisto** ai fini della determinazione della plusvalenza è sempre **quello risultante dalla denuncia di successione o nell'atto di donazione**. Le valutazioni di convenienza, a seguito della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, non sono mutate;
- la rivalutazione ha effetto anche **qualora il terreno sia successivamente oggetto di provvedimento di esproprio**, nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione secondo le regole dell'art. 67, comma 1, lett. b);
- **il valore rivalutato del terreno rappresenta il valore minimo di riferimento** anche ai fini delle **imposte di registro, ipotecarie e catastali**;
- **possono essere rivalutate le aree possedute in regime di comunione pro indiviso** nel caso in cui soltanto alcuni dei comproprietari intendano rivalutare.

Per determinare la quota di terreno da affrancare il singolo comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore dell'intera area in modo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 4% la percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota.

In ordine alla convenienza nell'effettuare la rivalutazione dei terreni è necessario considerare che, **l'unico regime di tassazione** delle plusvalenze relative alla cessione dei terreni attualmente in vigore è quello ordinario previsto dall'art 67, TUIR in quanto la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha soppresso il regime di tassazione sostitutiva introdotto dalla Legge n. 266/2005 con riferimento alle cessioni dei terreni suscettibili di generare plusvalenze ai sensi dell'art. 67, lett. b), TUIR.

Estromissione immobile strumentale dell'impresa individuale

È riproposta l'estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale.

Infatti, l'immobile **strumentale "per destinazione" utilizzato alla data del 30.11.2007** potrà essere escluso, con effetto 2008, dal patrimonio dell'impresa **entro il 30.4.2008**.

Per l'estromissione è richiesto il **pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%** della differenza tra il valore normale dell'immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per l'immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è **necessario maggiorare l'imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell'IVA a debito** calcolata sul valore normale dello stesso.

Va evidenziato che il **valore normale** è individuato nel **valore catastale dell'immobile** (rendita rivalutata x moltiplicatore).

L'imposta sostitutiva dovuta va **versata in 3 rate**: la prima pari al 40% entro il **termine di presentazione del mod. UNICO 2008**, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il **16.12.2008** e il **16.3.2009**.

Daniele Gaspari

Area Consulenza Fiscale



INPS: SANZIONI A DOPPIO BINARIO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE COLLABORAZIONI FITTIZIE

L'INPS con il **Messaggio n. 30013 del 12 dicembre 2007**, modificando la direzione finora seguita, ha precisato che nel caso in cui viene accertata, in seguito a visita ispettiva, una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, e il lavoratore risulta retribuito in nero, potrà essere applicato il regime sanzionatorio dell'evasione in relazione a queste ultime mentre per le somme relative alla qualificazione del rapporto, sanzioni per omissione contributiva.

INPS: SUI SOCI, AMMINISTRATORI E LAVORATORI L'ISTITUTO CHIEDE LA DOPPIA CONTRIBUZIONE

L'INPS con il **Messaggio n. 20886/07** ribadisce che l'obbligo della doppia imposizione contributiva per i soci, amministratori e lavoratori di una società rimane nonostante la Corte di Cassazione con una recente sentenza ha affermato il contrario.

Precisa infatti l'istituto, con la circolare in oggetto, che considera insufficiente, per modificare l'orientamento intrapreso, l'esistenza di una sola pronuncia della Cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE: DIRE ME NE VADO EQUIVALE A DARE LE DIMISSIONI

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. **25262 del 04 dicembre 2007**, ha stabilito che anche lo sfogo del dipendente che dichiara "me ne vado" ed effettivamente abbandona il posto di lavoro anche per un solo giorno, equivale alla dichiarazione orale di dimissioni

DURC: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il **Decreto del 24 ottobre 2007**, che estende il documento unico di regolarità contributiva, DURC, a tutti i settori produttivi.

Si ricorda che:

- tale decreto dà attuazione a quanto previsto dal **comma 1175 e seguenti**, articolo 1 delle Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2007);
- il documento è rilasciato da INPS, INAIL, Casse edili e, in via sperimentale, enti bilaterali. Nel caso di regolarità contributiva riconosciuta da INPS e INAIL non verrà rilasciato un documento; il datore di lavoro continuerà a fruire delle eventuali agevolazioni per il solo fatto di possedere i requisiti richiesti.

TEST ANTIDROGA OBBLIGATORI NEL RAPPORTO DI LAVORO

La Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007 sull'obbligatorietà del test antidroga per alcune categorie di lavoratori dipendenti.

Il provvedimento necessita di un apposito decreto affinché possa entrare in vigore e dispiegare così la sua efficacia.

Si tratta delle mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti.

Per tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 626/1994.

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro



Speciale Energia

Fotovoltaico e conto energia

In Italia, dal settembre 2005, è attivo il meccanismo d'incentivazione in "conto energia" per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Nel febbraio del 2007 è stato emesso un nuovo decreto ministeriale che ha introdotto modifiche e semplificazioni allo schema originario.

Fra le modifiche introdotte vi sono anche le nuove tariffe, ovvero l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 13/04/07 ha diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella:

Potenza nominale dell'impianto (kW)	Tipologia impianto fotovoltaico		
	1 non integrato	2. parzialmente integrato	3. integrato
A $1 \leq P \leq 3$	0,40	0,44	0,49
B $3 < P \leq 20$	0,38	0,42	0,46
C $P > 20$	0,36	0,40	0,44

Note:

1. impianto non integrato: sono i moduli di solito installati a terra e comunque non rientranti nei punti 2. e 3.
2. parzialmente integrato: i moduli fotovoltaici possono essere montati su edifici o componentistica di arredo urbano, come chioschi, pensiline, barriere acustiche, ecc., senza sostituire il materiale da costruzione delle stesse strutture.
3. integrato: il pannello viene utilizzato come un vero materiale da costruzione convenzionale e diventa un componente attivo dell'involucro edilizio.

Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l'intero periodo. Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, i valori indicati nella Tabella saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell'incentivo. Le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010, invece, saranno ridefinite con nuovi decreti.

Le tariffe incentivanti non sono applicabili all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento da sostenere per la costruzione dell'impianto stesso, tranne nel caso in cui l'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.

In aggiunta a tale incentivo il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore significativo vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:

1. la cessione in rete
 2. i propri autoconsumi (parzialmente o anche totalmente)
 3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 20 kW).
- Il soggetto responsabile dell'impianto è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto che ha diritto a richiedere ed a ottenere le tariffe incentivanti dal GSE (Gestore Servizi Elettrici). Possono

richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti:

- a) *le persone fisiche*
- b) *le persone giuridiche*
- c) *i soggetti pubblici*
- d) *i condomini di unità abitative e/o di edifici.*

Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico

poiché comporta l'erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica. Un'ulteriore fonte di ricavo per il soggetto responsabile è costituita dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato. L'autoconsumo dell'energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della "bolletta" elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l'energia elettrica nella misura corrispondente all'energia autoconsumata. La vendita dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita.

Lo scambio sul posto rappresenta una alternativa alla vendita dell'energia prodotta ed immessa dall'impianto. Questo servizio, che può essere erogato dal gestore di rete locale solo per gli impianti con una potenza sino a 20 kW, consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dalla rete nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica dalla rete coincidano.

Qualora, in un dato anno, il saldo annuale risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all'anno successivo. Il saldo positivo di un dato anno, può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni; se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui

viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.

L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato secondo le normative tecniche previste nell'allegato 1 al DM 19/02/07. In particolare è necessario certificare la conformità dei moduli alle seguenti normative:

- CEI EN 61215 moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri
- CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile per usi terrestri

I laboratori che possono rilasciare le citate certificazioni devono essere stati accreditati in conformità alla norma EN/IEC 17025.

Il soggetto responsabile, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, deve far pervenire al GSE la richiesta dell'incentivo, corredata da tutti i documenti previsti dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità all'incentivazione.

Si sottolinea che la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
- risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Per ulteriori informazioni in merito agli impianti fotovoltaici e al conto energia, il servizio Energia di Confartigianato Cesena è a Vs. disposizione.

Emanuela Magrini
Area Qualità e Certificazione

CONTRATTI ENERGIA: OCCHIO ALLE PROPOSTE DEL MERCATO LIBERO

La liberalizzazione del mercato dell'energia, ha determinato negli ultimi mesi la caccia al cliente, non solo da parte dei grandi operatori del mercato dell'energia (Enel Energia, Eni, Edison, Multiutility locali), ma di tanti nuovi venditori o pseudo tali. Spesso tali venditori, non sono altro che brokers, ai quali gli operatori energetici, hanno appaltato il servizio di vendita su commissione.

Moltissime imprese sono infatti contattate quotidianamente dalla vendita porta-porta di prodotti energetici (energia elettrica e gas), dal momento che tutte le imprese, e da luglio anche le famiglie, hanno la possibilità di acquistare l'energia nel libero mercato, e non sono vincolate a rimanere con l'ex monopolista.

Dal momento però che il mercato dell'energia è una giungla, e per il "normale" consumatore è difficile districarsi nella lettura delle fatture, o ancor peggio delle proposte contrattuali, è **necessario procedere con cautela**, in quanto non sempre i prodotti contrattuali consigliati si adattano ai profili di consumo ed alle necessità aziendali.

In altre parole, spesso la trasparenza latita, e da un possibile scenario di vantaggio economico, le imprese possono avere la brutta sorpresa di pagare l'energia più cara.

L'offerta di alti sconti o la proposta contrattuale a prezzo fisso, possono nascondere infatti insidie, che vanno verificate attentamente, in quanto gli sconti operano solo su una parte della fattura (per la quota dell'energia consumata) ed alcuni oneri possono essere aggiuntivi, mentre il

prezzo fisso può essere conveniente, ma anche a rischio di perdite, in quanto occorre fare i conti con le previsioni

future del costo dell'energia (e soprattutto del petrolio e del gas). Dipende molto dal momento in cui si transita, dalla previsione degli scenari futuri e dalla tipologia di offerta del venditori. Alcune proposte contrattuali sono infatti a prezzo fisso per 2/3 anni, altre a prezzo fisso, ma dinamico (seguono in pratica l'andamento dei mercati energetici, come la borsa in altre parole).

Nuovo Contesto Mercato Energia

Con la liberalizzazione del mercato dell'Energia, l'ex mercato vincolato, con tariffe deliberate dall'autorità dell'Energia, si è trasformato in 2 categorie di utenti:

a) MERCATO TUTELATO

In tale segmento vi rientrano le utenze in BASSA TENSIONE con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato, e le utenze domestiche (famiglie) Queste utenze hanno ancora un po' di tempo, per valutare le offerte del mercato libero e decidere se transitare, in quanto godono nel frattempo di una tariffa che viene comunque definita dall'Autorità, con aggiornamenti trimestrali. In pratica esiste un parametro di riferimento (PED – Prezzo energia e dispacciamento). Con il futuro superamento di questa procedura, anche queste imprese avranno ancor più convenienza a valutare le offerte del mercato libero.

b) MERCATO DI SALVAGUARDIA

In tale segmento vi rientrano le seguenti imprese:

- in BASSA TENSIONE con più di 50 dipendenti e con più di 10 milioni di euro di fatturato.
- In MEDIA o ALTA TENSIONE

Queste imprese che non hanno deciso di transitare a Mercato Libero, è bene che valutino la possibilità di farlo con sollecitudine, in quanto stanno pagando l'energia più cara, rispetto al segmento del MERCATO TUTELATO e quindi il Mercato Libero può essere un'opportunità per diminuire i costi energetici.

Fascie di Consumo / Fascia Bioraria

Tutti i clienti domestici e non domestici (imprese) del MERCATO TUTELATO che non sono transitati a Mercato libero e che non intendono farlo a breve, è bene che valutino, (purchè siano dotati di contatore elettrico per la telelettura o qualora avessero prima del 30/6/2007 l'applicazione della "vecchia tariffa bioraria"), se chiedere al proprio FORNITORE DI ENERGIA **l'applicazione di CONDIZIONI BIORARIE STANDARD.**

Tale tariffazione risulterebbe più conveniente soprattutto per quelle imprese che hanno profilo di consumo notturno e/o festivo (nelle cosiddette ore vuote), come per esempio panificatori e pasticceri.

Tale consiglio è importante, in quanti molti utenti del MERCATO TUTELATO, ignorano le modifiche operate dall'Autorità dell'Energia in tema di fasce orarie di consumo.

Molti utenti dal profilo biorario sono infatti stati riposizionati come Monorari, con evidenti aumenti di costo.

In fascia F1 (dalle ore 8 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì) le imprese in BASSA TENSIONE pagano l'energia elettrica 12,93 cents/euro per Kwh consumato, mentre in

fascia F23 (dalle 19,00 alle 8,00 della mattina del giorno dopo e per l'intera giornata di sabato, domenica e festivi) 6,84 cents/euro. La tariffa monoraria attuale è invece pari a 9,67 cents/euro.

MERCATO LIBERO

Per valutare se scegliere un offerta da un operatore del Mercato Libero, è bene che un'impresa sappia verificare se esistono delle reali opportunità.

E' bene conoscere il proprio consumo annuo di energia elettrica in Kwh, e capire rispetto alle tariffe offerte (se a prezzo fisso) o allo sconto offerto, quanto può risparmiare.

E' importante l'affidabilità e la visibilità dell'operatore nel territorio. Spesso chi fa stipulare un contratto, dopo alcuni mesi, magari ha già cambiato lavoro.

Per tutelare le nostre imprese, CONFARTIGIANATO, ha stipulato una convenzione con HERACOMM, che può consentire sconti differenziati a seconda del profilo di consumo dell'impresa e della quantità di consumo.

Conveniente è l'offerta per l'acquisto sia di energia elettrica e di gas metano.

L'associato, senza impegno, può inoltrare la propria richiesta d'interesse agli uffici Confartigianato, che la veicolano agli operatori di HERACOMM.

Gli operatori di Heracomm, in base al profilo del cliente hanno un ventaglio di proposte da offrire, che determinano il cosiddetto "abito su misura".

Eugenio Battistini
Area Ambiente e Sicurezza



Bando per il consolidamento dei laboratori di ricerca e dei centri per l'innovazione della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna

In attuazione della Misura 3.4 Azioni A e B del Programma per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.

Obiettivo di questo secondo bando, in attuazione della **Misura 3.4 Azioni A** (Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico) e **B** (Centri per l'innovazione) del **Programma per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico** (PRRIITT), è il consolidamento e la continuità della rete, favorendo una sua maggiore riconoscibilità da parte delle imprese, anche attraverso un percorso di adeguamento e riorganizzazione dei laboratori e dei centri finalizzato a rendere le strutture sempre più in grado di rispondere efficacemente e professionalmente alle esigenze del sistema produttivo regionale.

In conformità a questi obiettivi, il bando sostiene:

- A. Programmi per la realizzazione di attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e per lo sviluppo organizzativo dei laboratori appartenenti alla rete regionale;
- B. Programmi di supporto all'innovazione e al trasferimento tecnologico, finalizzati a favorire la circolazione delle conoscenze tecnologiche e a sensibilizzare le imprese verso la sperimentazione innovativa, realizzati da centri per l'innovazione appartenenti alla rete regionale

SEZIONE A

Tipologia di attività finanziabili

Possono presentare domanda laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico. Il bando sostiene programmi dei laboratori che prevedano un piano dettagliato:

- Delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico previste e degli investimenti necessari alla loro realizzazione;

- Delle attività di valorizzazione e di diffusione, al più ampio numero di imprese, dei risultati derivanti dalle attività di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico previste;
- Delle attività rivolte allo sviluppo e al consolidamento organizzativo dei laboratori, alla fusione e accorpamento, alla loro strutturazione organizzativa, alla costituzione in forma giuridica.

SEZIONE B

Tipologia di attività finanziabili

Il bando sostiene programmi dei Centri che prevedano un piano dettagliato:

- Delle attività e dei servizi di trasferimento tecnologico volte a favorire la qualificazione e l'innovazione di sistemi produttivi regionali individuati sulla base della filiera di appartenenza o di altri criteri di omogeneità, identificando all'interno ed all'esterno del sistema regionale le conoscenze e le competenze idonee a rispondere ai bisogni reali e potenziali di innovazione;
- Delle attività rivolte allo sviluppo e al consolidamento organizzativo dei centri, alla fusione e accorpamento, alla loro strutturazione organizzativa, all'adeguamento della sede, alla eventuale costituzione in forma giuridica.

Il contributo massimo della Regione, erogato in forma di contributo in conto capitale, non potrà superare il 50% delle spese ammesse.

Le domande devono essere inviate a partire dal **15 Gennaio 2008** ed entro e non oltre il giorno **28 Febbraio 2008**.

Chiara Ricci

Area finanziaria e crediti speciali

GENNAIO 2008

mercoledì 16 gennaio

- IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente (mese di dicembre 2007 e conguaglio anno 2007)

- IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

- CONDOMINI – RITENUTE

Versamento ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi

- IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

- IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

- GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

- CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

lunedì 21 gennaio 2008

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

giovedì 31 gennaio 2008

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni (IV trimestre 2007)

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT ANNUALI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni (anno 2007)

- CONCESSIONI GOVERNATIVE

Versamento della tassa per atti e provvedimenti con pagamento annuale

- COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie

- MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

- DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati